



COMUNICATO N. 97/DIV – 2 NOVEMBRE 2021

97/222

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021

12^a Giornata Andata

GIRONE A

FIorenzuola	MANTOVA	0-0
GIANA ERMINIO	PRO PATRIA	1-1
LECCO	VIRTUS VERONA	2-2
PADOVA	ALBINOLEFFE	2-0
PRO VERCELLI	PIACENZA	1-3
RENATE	LEGNAGO SALUS	4-0
SERENGO	PRO SESTO	0-1
SUDTIROL	JUVENTUS U23	2-0
TRENTO	PERGOLETTESE	1-2
TRIESTINA	FERALPISALO'	1-1

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	TERAMO	3-1
CESENA	PISTOIESE	0-0
FERMANA	PONTEREDERA	1-0
GROSSETO	VIS PESARO	1-1
GUBBIO	SIENA	1-2
MODENA	CARRARESE	2-0
PESCARA	OLBIA	1-0
REGGIANA	LUCCHESI	2-0
VIRTUS ENTELLA	IMOLESE	2-0
VITERBESE	ANCONA MATELICA	2-2

GIRONE C

ACR MESSINA	CAMPOBASSO	2-0
BARI	CATANZARO	2-1
CATANIA	VIBONESE (*)	rinv.
LATINA	FIDELIS ANDRIA	1-0
MONOPOLI	MONTEROSO TUSCIA	2-0
PAGANESE	VIRTUS FRANCAVILLA	2-1
PALERMO	AVELLINO	1-1
PICERNO	FOGGIA	1-1
TARANTO	POTENZA	2-1
TURRIS	JUVE STABIA	2-1

(*) gara in programma il 10.11.2021

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2021



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorché i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

1. alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell'occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;
2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;
3. alla presenza dello SLO del Taranto fin dal momento iniziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;
4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;
5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00

TARANTO

1. per avere i suoi sostenitori: al 21° minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34° minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; al 55° minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni.

2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all'interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.

3. per avere i suoi raccattapalle, al 36° minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.500,00

LECCO

1. per avere i suoi sostenitori proferito frasi oltraggiose e offensive: al termine del primo tempo nei confronti dei calciatori della Società avversaria mentre rientravano negli spogliatoi; al 46° minuto del secondo tempo (un solo sostenitore) e al termine della gara nei confronti del Commissario di campo;

2. per avere i suoi sostenitori al termine della gara indirizzato sputi verso il Commissario di campo senza colpirlo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero limitato di sostenitori che hanno posto in essere le condotte sopra indicate (r.c.c.).

€ 1.500,00

PRO SESTO

1. per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti in numero di circa 40, intonato cori oltraggiosi: al 1°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla stragrande maggioranza dei suddetti sostenitori); al 36°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla minoranza dei suddetti sostenitori); al 45°minuto del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori di due differenti contenuti e ripetuti entrambi 2 volte dalla maggioranza dei suddetti sostenitori.

2. per avere i suoi sostenitori al 40°minuto del secondo tempo urlato grida offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed.).

€ 1.000,00

AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 4°minuto circa del primo tempo, lanciato dalla curva occupata dagli stessi verso il campo un fumogeno che rimaneva incastrato nella rete tra l'anello superiore ed inferiore della curva medesima fino al relativo spegnimento.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000,00

FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, all'11°minuto circa del secondo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi sul terreno di gioco una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena e priva di tappo, senza causare danni a cose o persone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000,00

TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, in occasione dei 2 goal della Turris, ai minuti 51° e 58°, in campo dal proprio settore di tribuna due bicchieri pieni di acqua in plastica colpendo la panchina della squadra di casa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000,00

TRENTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco: al 10° minuto del secondo tempo cinque bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul

terreno di gioco nei pressi della porta; al 40° minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul terreno di gioco nei pressi della porta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 1.000,00 **GUBBIO** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo all'interno del recinto di gioco due bottigliette d'acqua senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **9 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500**

D'ALESIO SALVATORE

(FIDELIS ANDRIA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, a seguito di una decisione tecnica si alzava dalla panchina e con le braccia in alto in segno di protesta gridava parole irrispettose al suo indirizzo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 DICEMBRE 2021 E AMMENDA € 1.000,00**

ANGELO BATTAZZA

(LECCO)

per avere, dal 17° minuto del secondo tempo, mentre si trovava in tribuna dietro il IV Ufficiale di gara: tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale, pronunciando ripetutamente nei loro riguardi frasi offensive e accusandoli di parzialità; proferito nei confronti del Direttore di gara frasi offensive e denigratorie per motivi di origine territoriale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 23 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e considerata la gravità delle accuse formulate nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale nel suo complesso. (r.c.c.).

€ 500 DI AMMENDA

FORESTI DIEGO

(CATANZARO)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara).

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed, panchina aggiuntiva).

POLITO CIRO

(BARI)

per avere tenuto un comportamento non corretto accedendo e trattenendosi durante l'intervallo fra il 1° ed il 2° tempo in un'area dell'impianto sportivo al cui accesso non era legittimato in quanto non inserito in distinta gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

CAIATA SALVATORE (POTENZA)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti. (r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (1 INFR)

MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ)

MEDICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZUCCHI SANDRO (VITERBESE)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica e applaudiva platealmente il Direttore di gara in maniera provocatoria. Alla notifica del provvedimento e mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava tale atteggiamento continuando a gesticolare e protestare a voce alta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

MEDICI NON ESPULSI

€ 500 DI AMMENDA

MATRACIA ROBERTO (PALERMO)

per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, mentre si trovava in panchina aggiuntiva, al 30° minuto circa del primo tempo, proferendo al suo indirizzo parole irrispettose.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

PASQUALE VISCONTI (CATANZARO)

per avere tenuto un comportamento non corretto, proferendo al termine della gara nei confronti di un dirigente della società avversaria parole minacciose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANTERA PAOLO (FERMANA)
per aver pronunciato un'espressione blasfema al 43° minuto del primo tempo, mentre si trovava in
prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

€ 1.000,00 DI AMMENDA

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
per avere al 7° minuto del primo tempo proferito frasi irrispettose nei confronti del Commissario di
Campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva,
considerate le modalità dei fatti (r.c.c., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BREVI OSCAR (GIANA ERMINIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (VITERBESE)
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

D'ANTONI DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
SASSARINI DAVID (PISTOIESE)
CANEI BRUNO RAIMONDO (TURRIS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PISANO EROS (FERALPISALÒ)
per avere tenuto, al 46° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto
intenzionalmente un avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze
a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal
colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMADIO STEFANO (LATINA)
per avere tenuto, al 40° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto tentava volontariamente di colpire un avversario con il gomito
destro, non riuscendoci.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze
a carico dell'avversario e, dall'altra, la intrinseca pericolosità del gesto posto in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000,00

MINESSO MATTIA

(MODENA)

per avere tenuto, al 16° minuto del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, durante una marcatura dove contendeva lo spazio con l'avversario ruotando il busto allungava la mano colpendo con una manata al volto l'avversario senza provocare conseguenze fisiche allo stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e il comportamento del calciatore successivo al provvedimento di espulsione e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO AGOSTINO

(AVELLINO)

per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E AMMENDA € 500

DODA MASIMILIANO

(PALERMO)

per essersi trattenuto all'imboccatura del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOSSENA ALBERTO

(AVELLINO)

MARTINELLI LUCA

(CATANZARO)

CAPONI ANDREA

(PONTEDERA)

D'ALENA ANTONIO

(IMOLESE)

BARBERINI CHRISTIAN

(LATINA)

SARZI PUTTINI DANIELE

(ACR MESSINA)

ADAMO EMANUELE PIO

(MONTEROSI TUSCIA)

CRIMI MARCO

(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALTARELLI MIRKO

(ALBINOLEFFE)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

(PICERNO)

BIANCO RAFFAELE

(BARI)

KIRWAN NIKO

(PADOVA)

WELBECK MASEKO NANA ADDO

(CATANZARO)

PALMIERI RICCARDO

(FIORENZUOLA)

FRATINI EMILIANO

(GROSSETO)

DAVI' GUIDO

(JUVE STABIA)

POLI FABRIZIO

(JUVENTUS U23)

AMBROSINI CESARE	(LEGNAGO SALUS)
MORELLI GABRIELE	(ACR MESSINA)
ARMELLINO MARCO	(MODENA)
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO	(MONTEROSI TUSCIA)
TISSONE FERNANDO DAMIAN	(PAGANESE)
DE ROSE FRANCESCO	(PALERMO)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
ZENNARO MATTIA	(PERGOLETTESE)
CASTELLANO FABIO	(PISTOIESE)
SCAPUZZI LUCA	(PRO SESTO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(TERAMO)
PIACENTINI MATTEO	(TERAMO)
VIERO FEDERICO	(TERAMO)
TASCONE SIMONE	(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONTA' FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
CANCELLOTTI TOMMASO	(PESCARA)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GERBAUDO MATTEO	(MANTOVA)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO	(TRIESTINA)
D'AMBROSIO DARIO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

NUNES DA CUNHA GABRIEL	(TRENTO)
SENO MATTIA	(TRENTO)
CARPANI GIANLUCA	(AQUILA MONTEVARCHI)
GAMBALE DIEGO	(AQUILA MONTEVARCHI)
PIZZUL LUCA	(PRO PATRIA)
PUCINO RAFFAELE	(BARI)
RICCI GIACOMO	(BARI)
TERRANOVA EMANUELE	(BARI)
GIRASOLE DOMENICO	(FOGGIA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(FOGGIA)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
DE MARCHI MICHAEL	(PESCARA)
CAVALLI TOMMASO	(FIORENZUOLA)
OLIVERA MACIEL FABRIZIO	(FIORENZUOLA)
ACELLA CHRISTIAN	(GIANA ERMINIO)
RAIMO ALESSANDRO	(GROSSETO)
SERSANTI ALESSANRO	(JUVENTUS U23)
BONDIOLI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
BELLICH MARCO	(LUCCHESE)
ESPOSITO MIRKO	(MANTOVA)
LORIA LEONARDO	(MONOPOLI)
DEL FRATE FEDERICO	(PRO SESTO)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)
ROSSETTI MATTEO	(TERAMO)

GIORICO DANIELE	(TRIESTINA)
LIGI ALESSANDRO	(TRIESTINA)
PROCACCIO ANDREA	(TRIESTINA)
CLEUR GABRIEL ISAAC	(VIRTUS ENTELLA)
METLIKA ANTONIO	(VIRTUS VERONA)
PITTARELLO FILIPPO MARIA	(VIRTUS VERONA)
MANETTA MARCO	(VIS PESARO)
MENDES MURILO OTAVIO	(VITERBESE)
D'ANDREA FILIPPO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

POLETTI AMEDEO	(ALBINOLEFFE)
DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
IOTTI LUCA	(ANCONA MATELICA)
TERRANOVA PIETRO	(PICERNO)
GIGLIOTTI GUILLAUME	(BARI)
KRAJA ERDIS	(LECCO)
DELLA LATTA SIMONE	(PADOVA)
MONACO SALVATORE	(PADOVA)
GALLIGANI ELIA	(CARRARESE)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALÒ)
CARRARO FEDERICO	(FERALPISALÒ)
GELMI LUDOVICO	(FERALPISALÒ)
GRAZIANO GIOVANNI	(FERMANA)
RODIO FRANCESCO	(FERMANA)
ONETO EDOARDO	(FIORENZUOLA)
MASTROPIETRO FEDERICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MALACCARI NICOLA	(GUBBIO)
RINALDI MICHELE	(IMOLESE)
AKE' MARLEY	(JUVENTUS U23)
MILANI NICOLO	(LEGNAGO)
PITZALIS MATTIA	(LEGNAGO)
SEMPRINI MAURO	(LUCCHESI)
GERLI FABIO	(MODENA)
PERGREFFI ANTONIO	(MODENA)
PONSI FABIO	(MODENA)
FELLA GIUSEPPE	(PALERMO)
SOLERI EDOARDO	(PALERMO)
RABBI SIMONE	(PIACENZA)
PIANA LUCA	(POTENZA)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)
SARANITI ANDREA	(TARANTO)
PELLACANI FILIPPO	(VIRTUS VERONA)
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO	(VIS PESARO)
CALCAGNI RICCARDO	(VITERBESE)
CORTESI MATTEO	(SEREGNO)
ST CLAIR HARVEY WILLIAM	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAGGIOLI ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
PIEROZZI NICCOLO	(PRO PATRIA)
SILVESTRI LUIGI	(AVELLINO)
MARTINO PIETRO	(FOGGIA)
GALLI GIORGIO	(LECCO)
DONNARUMMA ANTONIO	(PADOVA)
KHAILOTI OMAR	(CARRARESE)
BOMBAGI FRANCESCO	(CATANZARO)
TONIN RICCARDO	(CESENA)
PARIGI GIACOMO	(CAMPOBASSO)
FERRARI FRANCO	(PESCARA)
VEROLI DAVIDE	(PESCARA)
CAPORALE ALESSANDRO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MOSCATI MARCO	(SUDTIROL)
AMADIO STEFANO	(LATINA)
CELLI ALESSANDRO	(LATINA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
ANTONELLI FRANCESCO	(LEGNAGO)
BUCOLO ROSARIO ALESSANDRO	(MANTOVA)
MARONE FRANCESCO	(MANTOVA)
CATANIA LORENZO	(ACR MESSINA)
MARCIANO' GIUSEPPE	(MONTEROSI TUSCIA)
BARITI DAVIDE	(PERGOLETTESE)
DUBICKAS EDGARAS	(PIACENZA)
NAVA RICCARDO	(PIACENZA)
PRATELLI LEANDRO	(PIACENZA)
BASANI GABRIELE	(PISTOIESE)
CRESPI GIAN MARCO	(PISTOIESE)
SEPE ANTONIO	(POTENZA)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)
RADREZZA IGOR	(REGGIANA)
KARLSSON OTTAR MAGNUS	(SIENA)
BORDO LORENZO	(TURRIS)
GIANNONE LUCA	(TURRIS)
ANELLI CRISTIAN	(SEREGNO)
INVERNIZZI ANDREA	(SEREGNO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R010050330900000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 2 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli